



Comune di Solbiate Olona

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E LO SVILUPPO
DEL VERDE URBANO**

Indice dei Capitoli

PREMESSA.....	3
TITOLO I – Disposizioni generali	4
1. Oggetto e ambiti di applicazione del Regolamento	4
2. Finalità del Regolamento	4
3. Soggetti interessati al Regolamento	4
4. Norme di riferimento	4
5. Diritti dell'Amministrazione	4
6. Definizioni, Glossario e Allegati.....	5
TITOLO II – Patrimonio tutelato, Abbattimenti e Potature.....	5
7. Vegetazione tutelata	5
8. Alberi	5
9. Arbusti, siepi e rampicanti	5
10. Abbattimento ed estirpazione di alberi, arbusti e siepi tutelati	6
11. Potature di vegetali tutelati.....	8
12. Divieti	8
13. Danneggiamento del patrimonio tutelato	8
TITOLO III – Prescrizioni Tecniche di Realizzazione degli Spazi Verdi	8
14. Realizzazione di Spazi Verdi.....	8
15. Nuovi Impianti	8
16. Distanze delle piante dai confini.....	9
17. Progettazione della Sistemazione Ambientale	9
TITOLO IV – Salvaguardia del verde nell'esercizio di cantieri	10
18. Salvaguardia dei vegetali tutelati nelle aree di cantiere	10
19. Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali.....	11
TITOLO V – Prescrizioni Tecniche di Manutenzione degli Spazi Verdi.....	12
20. Manutenzione degli Spazi Verdi.....	12
21. Aree incolte	12
22. Patogeni lotta obbligatoria.....	12
23. Vegetazione sporgente e mascherante la segnaletica	12
24. Potature	12
25. Gestione degli alberi a confine.....	13
TITOLO VI – Salvaguardia fitopatologica e trattamenti antiparassitari.....	14
26. Uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano.....	14
27. Metodi e sistemi di trattamento fitoiatrico e con Prodotti Fitosanitari	15
TITOLO VII – Ulteriori disposizioni di salvaguardia del verde pubblico.....	15
28. Ulteriori disposizioni	15
29. Occupazione temporanea delle aree verdi	15
TITOLO VIII – Vigilanza, sanzioni e compensazioni	16
30. Vigilanza – Contravvenzioni al Regolamento Soggetti accertatori.....	16
31. Sanzioni e calcolo dei danni.....	16
32. Compensazione	16
33. Mitigazione.....	16
34. Valutazione dei Danni alla Vegetazione Protetta - Metodo di stima economica del danno biologico	17
TITOLO IX – Allegati	19
Allegato A – Glossario	19
Allegato B – Normativa vigente e regolamenti	19
Allegato C – Modulo di richiesta di abbattimento di vegetali tutelati.....	19
Allegato C1 – Comunicazione di potatura eccezionale	19
Allegato D – Piante sottoposte a particolare tutela.....	19
Allegato E – Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde	19
Allegato F – Estratto dal Codice Civile	19
Allegato G – Elenco delle Essenze Vegetali inserite nella Lista nera per il territorio regionale lombardo.....	19
Allegato H – Caratteristiche sintetiche di alcune Essenze Arboree.....	19
Allegato I – Specie autoctone consigliate per la sostituzione di alberi abbattuti	19
Allegato L – Cartello Tipo.....	19
Allegato M – Modulo di richiesta occupazione temporanea aree verdi	19

PREMESSA

Il presente Regolamento viene emanato dall'Amministrazione Comunale per consentire lo sviluppo del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e per esaltare le fondamentali funzioni ambientali, igieniche, paesaggistiche e di benessere che il verde pubblico e privato rivestono.

Questo strumento pianificatorio permette, nel tempo, di preservare il patrimonio vegetazionale di valore esistente e detta le linee guida per l'oculata gestione del verde e il suo miglioramento quali-quantitativo.

Il verde urbano, pubblico e privato, è un bene e una risorsa fondamentale per ogni città; può essere preservato solamente mediante la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: amministrazione pubblica, cittadini, tecnici e manutentori del verde.

Il "Regolamento per la Tutela e lo Sviluppo del Verde Urbano" si pone come ulteriore obiettivo quello di permettere che ogni cittadino possa sentirsi orgoglioso del proprio Comune e, per questo, viverlo con passione e senso civico, dimostrandolo con il rispetto per l'arredo e il verde urbano.

Il regolamento si compone del presente documento, contenente le prescrizioni tecniche e di indirizzo per la gestione e manutenzione, e di un "fascicolo degli allegati" contenente i riferimenti normativi ed aggiornabile periodicamente dalla Giunta Comunale.

TITOLO I – Disposizioni generali

1. Oggetto e ambiti di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la progettazione, la realizzazione, la gestione, la manutenzione ed il rispetto delle aree a verde pubblico o privato, quali giardini, parchi, viali alberati, parcheggi alberati, corti e cortili, giardini pensili e terrazzi, aiuole, rive di rogge, aree marginali poste sul territorio del Comune di Solbiate Olona.

Si regolamentano l'impianto e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi, delle siepi e degli arbusti. Non si regolamentano le colture arboree di carattere agricolo siano esse da frutto, da legno o da biomassa, i vivai e le superfici a bosco, oggetto di altre normative.

Per il presente documento viene previsto l'aggiornamento ogni 5 anni nell'ambito della revisione del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio.

2. Finalità del Regolamento

Stante l'inviolabilità del diritto inalienabile della proprietà privata, ma riconosciuta la valenza pubblica di tutto il verde, sotto gli aspetti delle positive e negative interazioni e delle intelligibili problematiche ambientali e paesistiche, il Regolamento di Tutela e Sviluppo del Verde Urbano si pone come primo obiettivo la protezione ed il corretto sviluppo di tutto il patrimonio vegetale urbano di valore riconosciuto, con l'intento di favorire il più possibile armonioso rapporto tra cittadini ed aree a verde, nel rispetto delle naturali esigenze biologiche e vitali di entrambi.

Gli obiettivi fondamentali del presente Regolamento sono:

- sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo del verde urbano;
- sviluppo armonico e funzionale del patrimonio vegetazionale della città;
- coordinamento degli interventi di realizzazione e manutenzione del verde sia pubblico che privato;
- miglioramento delle condizioni paesaggistico - ambientali e mantenimento delle stesse;
- potenziamento e tutela del patrimonio vegetazionale e delle biodiversità compatibili;
- protezione del suolo e delle acque;
- salvaguardia del paesaggio naturale.

3. Soggetti interessati al Regolamento

Sono interessati e per nulla esclusi, tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il verde privato e pubblico sul territorio comunale di Solbiate Olona: Enti, Cittadini, Imprese, Professionisti.

L'ufficio comunale di riferimento per tutti i soggetti interessati è l'Ufficio Tecnico.

4. Norme di riferimento

Il presente Regolamento rimanda alle specifiche norme e regolamenti esistenti in materia di beni ambientali e paesaggistici, codice civile, utilizzo prodotti fitosanitari, lotta obbligatoria ecc... L'elenco delle normative è riportato nell'allegato B.

In caso di contrasto ed in ogni specifico ambito, valgono le regole più restrittive a salvaguardia del patrimonio vegetazionale.

5. Diritti dell'Amministrazione

Per motivazioni quali quelle storiche, culturali, paesaggistiche, naturalistiche o scientifiche, l'Amministrazione Comunale può porre sotto particolari tutele, tramite ordinanza sindacale, aree definite o piante singole o in gruppo.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche il diritto di rimuovere le particolari tutele poste o quanto previsto nel presente Regolamento, se lo ritiene opportuno, per cause di pericolo o pubblica utilità.

6. Definizioni, Glossario e Allegati

Nel presente Regolamento vengono utilizzati termini che è necessario definire nel loro significato al fine di ridurre le incomprensioni e renderne più comprensibile il contenuto. Al Regolamento sono allegati documenti esplicativi e di approfondimento, tra cui un glossario (**Allegato A**).

TITOLO II – Patrimonio tutelato, Abbattimenti e Potature

7. Vegetazione tutelata

Per vegetazione tutelata sul territorio comunale di Solbiate Olona, si intendono tutti gli alberi, gli arbusti e le essenze rampicanti in tutte le loro parti costituenti (radici, fusto, rami e foglie), che per dimensione e/o caratteristiche botaniche rientrano nelle successive specifiche.

È fatto divieto di deturpare, potare malamente o con scopo distruttivo, abbattere o estirpare la vegetazione tutelata sia privata sia pubblica.

Ogni danneggiamento parziale o totale rilevato da pubblici ufficiali o dai tecnici comunali, previo relazione di verifica effettuata da tecnico specializzato in materia (es. agronomo, forestale), sarà perseguito come più avanti precisato (TITOLO VIII).

Non rientrano nella vegetazione tutelata le piante indicate, dalla D.G.R. 7736/2008 della Regione Lombardia nell'allegato E, ovvero, nella "Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" (**Allegato G**).

Esula dall'ambito del presente Regolamento la vegetazione eventualmente già assoggettata ad altre e più restrittive norme.

8. Alberi

Gli alberi tutelati sono tutti quelli vivi e crescenti in proprietà pubblica e privata con circonferenza del tronco superiore a 125 cm o con diametro superiore a 40 cm misurati a 100 cm di altezza da terra.

Gli alberi posti sotto particolare tutela sono indicati nell'Allegato D, che verrà periodicamente aggiornato. Per particolare tutela a cui sono sottoposte le piante di cui all'Allegato D, si intende l'obbligatorietà di attuazione di tutte le misure atte alla preservazione del miglior stato vegetativo, sanitario, meccanico, fitostatico e di funzionalità delle piante identificate.

Si intendono quindi negate e perseguibili tutte le azioni che comportano un grave danno allo stato vegetativo, sanitario, meccanico, fitostatico e di funzionalità delle stesse piante. Sono tutelati tutti gli alberi messi a dimora in sostituzione di alberi tutelati abbattuti.

9. Arbusti, siepi e rampicanti

Arbusti tutelati sono tutti quelli vivi crescenti in proprietà pubblica e privata che raggiungono 3,5 metri di altezza dal suolo.

Le siepi tutelate sono tutte quelle vive che, con almeno 2,5 m di altezza dal suolo, si estendono per una lunghezza superiore a 20 metri continui.

Si considerano rampicanti tutelati tutte quelle essenze lianose vive che necessitano di tutore o muro di sostegno e si sviluppano determinando forme o coperture di notevole dimensione (maggiore di 20 mq) o particolare valenza estetica o funzionale.

10. Abbattimento ed estirpazione di alberi, arbusti e siepi tutelati

L'abbattimento e l'estirpazione di alberi, arbusti e siepi tutelati, è possibile in caso di consone motivazioni ed è sempre subordinato ad autorizzazione da parte degli uffici comunali. Costituiscono valide motivazioni:

- sostituzione graduale di alberi in un popolamento arboreo coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
- eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione;
- eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
- albero radicato a distanza troppo ravvicinata (vedi **Allegato F** – estratto dal Codice Civile) dal confine di proprietà o da edifici (qualora per il diritto di usucapione¹, la pianta non abbia acquisito il diritto di radicare a distanza non regolare dai confini);
- diradamento per l'eliminazione le piante soprannumerarie nel contesto di riferimento;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
- pericolo potenziale accertato di schianto della pianta o di parte di essa;
- pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature.
- altre motivazioni addotte da specifica relazione redatta da tecnico specializzato in materia (es. agronomo, forestale)

In ragione della vincolistica presente sul territorio comunale vengono identificate due differenti iter autorizzativi:

- Abbattimento ed estirpazione in ambito non soggetto a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004)

Per l'abbattimento o l'estirpazione di vegetali tutelati, è obbligatoria la presentazione di domanda in carta semplice (**Allegato C**), comprensiva di alcune fotografie che ritraggano le piante e il luogo di intervento, da inoltrare all'Ufficio Tecnico del Comune, tramite l'ufficio protocollo. Ad integrazione della domanda in carta semplice si richiede una *relazione tecnica* redatta e firmata da professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico), nella quale vengano espressi e contenuti il numero dei soggetti vegetali tutelati per cui si richiede l'abbattimento e/o l'estirpazione, la specie botanica, le dimensioni, l'ubicazione all'interno dell'area a verde, i motivi per cui si richiede l'abbattimento, il calcolo e le misure proposte per la compensazione, secondo le indicazioni di seguito contenute (TITOLO VIII).

Le piante considerate infestanti e meritorie di eradicazione (**Allegato G**) possono essere abbattute mediante la presentazione della sola domanda in carta semplice (**Allegato C**), corredata da opportuna documentazione fotografica fermo restando l'obbligo di compensazione. Ricevuta la domanda di abbattimento conforme all'**Allegato C**, verrà predisposto dall'Ufficio Tecnico il sopralluogo di valutazione il quale esprimerà parere ai sensi del vigente Regolamento.

L'autorizzazione a procedere all'abbattimento verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero entro la scadenza si procederà a richiedere integrazioni eventualmente necessarie all'ottenimento di quanto richiesto. L'autorizzazione o il diniego verranno inviati via posta (o tramite PEC) al richiedente dall'Ufficio Tecnico. In caso di diniego dell'autorizzazione all'abbattimento, in quanto le motivazioni addotte non rientrino nelle casistiche ammesse dal presente Regolamento come da pareri espressi anche dopo sopralluogo, e qualora successivamente al diniego si verificassero o si sospettassero alterazioni a carico dei vegetali che facciano temere pericolo per le persone e per le cose, potrà e dovrà essere formulata nuova richiesta di abbattimento, al fine al fine di sottoporre nuovamente la pianta ad esame a seguito delle modificazioni delle condizioni di sicurezza e stabilità o del contorno.

Se entro 30 giorni la risposta dell'Ufficio Tecnico non verrà rilasciata, il richiedente potrà procedere all'abbattimento previa nuova comunicazione scritta della data di intervento.

¹ Come riportato nella giurisprudenza, ad esempio Cassazione civile, sez. II, 18 ottobre 2007, n. 21855 Serio c. Perrone Giust. civ. Mass. 2007, 10

La documentazione sopraccitata dovrà essere presentata mediante l'apposito portale informatizzato in uso all'Amministrazione Comunale (Portale SUE). Le pratiche di richiesta per abbattimento alberi, in aree non vincolate, si configurano nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

- **Abbattimento ed estirpazione in ambito soggetto a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004)**

Qualora i vegetali tutelati di cui si richiede l'abbattimento siano radicati in zone vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, è necessario corredare la domanda (**Allegato C**) di quanto previsto dal decreto richiamato.

Nel rispetto del D.P.R. 31/2017 in materia di semplificazione paesaggistica, l'abbattimento di alberi e arbusti è soggetto a:

- Esonero dall'autorizzazione paesaggistica: qualora gli alberi o gli arbusti tutelati ricadano nelle aree vincolate dall'art. 142 o dall'art. 136 (lettere c e d), subordinando l'intervento alla sostituzione delle essenze abbattute con essenze della medesima specie (ove, non inserita nell'**Allegato G** del presente Documento) o a specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi (**Allegato I**); provvedendo alla piantagione di esemplari adulti² (TITOLO VIII). In tal caso la pratica autorizzatoria segue l'iter riportato nel punto precedente, ovvero presentazione della domanda (allegato C) supportata da relazione tecnica mediante SCIA (ai sensi dell'allegato A.14 del D.P.R. 31/2017).
- Procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata: qualora gli alberi o gli arbusti tutelati ricadano nelle aree vincolate dall'art. 136 lettere a e b o in caso di "taglio senza sostituzione" qualora, per giustificati motivi, non fosse possibile la ripiantumazione nello stesso luogo (fermo restando l'obbligo di compensazione nelle modalità previste dal TITOLO VIII). Alla domanda (Allegato C) deve essere allegata la relazione tecnica e tutta la documentazione necessaria all'iter di autorizzazione paesaggistica semplificata (ai sensi dell'allegato B.22 del D.P.R. 31/2017).

Ricevuta dal Servizio Ambiente la domanda di abbattimento conforme all'Allegato C, completo di tutta la documentazione necessaria, verrà predisposto dall'Ufficio stesso il sopralluogo di valutazione.

L'autorizzazione o il diniego verranno inviati via posta (o tramite PEC) al richiedente dall'Ufficio Tecnico.

In ogni caso nella domanda di abbattimento di esemplari con altezza superiore a 10 metri, devono essere espresse le generalità dell'esecutore dell'abbattimento e/o estirpazione che ne comprovi l'idoneità all'esecuzione dell'operazione in condizioni di legalità e sicurezza per le persone e le cose.

In caso di diniego dell'autorizzazione all'abbattimento, in quanto le motivazioni addotte non rientrano nelle casistiche ammesse dal presente Regolamento come da pareri espressi anche dopo sopralluogo, e qualora successivamente al diniego si verificassero o si sospettassero alterazioni a carico dei vegetali che facciano temere pericolo per le persone e per le cose, potrà e dovrà essere formulata nuova richiesta di abbattimento, al fine di sottoporre nuovamente la pianta ad esame a seguito delle modificazioni delle condizioni di sicurezza e stabilità o del contorno.

In caso di abbattimento per costruzione di edifici, strade, recinzioni ed altri interventi soggetti a richiesta ad autorizzazione dagli Uffici Comunali, la domanda di abbattimento o estirpazione di vegetali tutelati può essere allegata (sempre a firma di un tecnico abilitato) al suddetto progetto o eventualmente contenuta nel Progetto del Verde.

Qualora si riscontrassero piante la cui morte può essere ricondotta ad interventi artificiali e dolosi, l'Ufficio Tecnico potrà far eseguire indagini ed analisi biologiche, fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte delle piante è stata artificialmente provocata dal proprietario, da chi ne abbia titolo legale o da chi eventualmente identificato dalle autorità competenti, egli è soggetto, oltre a risarcimento delle analisi in parola, alle compensazioni di cui al TITOLO VIII.

È preferibile effettuare gli abbattimenti durante il periodo di riposo vegetativo e nel caso di abbattimento o estirpazione con successivo reimpianto di nuove essenze è consigliabile disinfettare il terreno delle buche createsi con inoculo di funghi antagonisti dei principali patogeni e di microrganismi micorrizici, tramite irrorazione superficiale o con palo iniettore ferme restando le disposizioni vigenti in materia di utilizzo di Prodotti Fitosanitari in ambito urbano.

² Per Esemplari adulti di intendono piante aventi dimensioni tali da garantire un pronto effetto dal punto di vista paesaggistico. Nel presente regolamento vengono considerate adulte piante con circonferenza minima pari a 18-20 cm per le latifoglie e altezza minima di 250-300 cm per le conifere.

11. Potature di vegetali tutelati

La potatura di alberi e arbusti protetti può essere eseguita liberamente purché nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate al TITOLO V di questo Regolamento.

Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi (predisposizione cantiere con opere accessorie quali ponteggi, posizionamento gru, linee tecnologiche definitive o provvisorie etc.). In sede di progettazione degli interventi sono da considerare i limiti sopra esposti per la riduzione della chioma di alberi tutelati in prossimità del cantiere edile, dovendo evitare interventi assimilabili alla capitozzatura delle piante tutelate. Qualora, in corso di progettazione (compreso le opere provvisorie del cantiere) nonché in corso d'opera, non si siano trovate soluzioni alternative ad interventi drastici e non conformi alle regole esposte nel TITOLO IV di questo Regolamento, l'Ufficio Tecnico richiederà l'esecuzione di opere di mitigazione ambientale e/o di compensazione ambientale secondo le modalità previste nel TITOLO VIII.

Le potature drastiche e smisurate, se non giustificate da relazione tecnica che eventualmente accompagna la comunicazione di potatura non conforme (**Allegato C1**), verranno perseguite quali danni biologici alla vegetazione protetta sia pubblica sia privata (TITOLO VIII).

Nel glossario (**Allegato A**) sono riportati i principali caratteri della potatura.

12. Divieti

È fatto divieto a chiunque, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico nei modi sopra indicati, abbattere, distruggere, danneggiare, avvelenare, rimuovere, trapiantare, modificare con potature che non siano condotte secondo le regole dell'arte (richiamate nel precedente articolo), tutte le "piante tutelate".

13. Danneggiamento del patrimonio tutelato

Si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi immediatamente o in seguito anomalie o alterazioni fisiche, biologiche, fisiologiche, sui vegetali tutelati.

A titolo di esempio non esaustivo, si intendono danneggiamenti: il riporto di terra o altro materiale sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, il diserbo, le potature mal eseguite, l'abbattimento di un vegetale tutelato, e qualsiasi intervento che provoca impoverimento del patrimonio vegetale tutelato sia pubblico sia privato.

Il danno al patrimonio tutelato viene calcolato come indicato al TITOLO VIII di questo Regolamento.

TITOLO III – Prescrizioni Tecniche di Realizzazione degli Spazi Verdi

14. Realizzazione di Spazi Verdi

Per Realizzazione di Spazi Verdi si intendono tutte quelle opere che incrementano quantitativamente il patrimonio vegetazionale pubblico e privato e che comportano la determinazione e la modifica della percezione visiva del paesaggio urbano.

Per la realizzazione di qualsiasi spazio verde pubblico di qualsivoglia dimensione o privato di dimensioni superiori a 500 mq, è obbligatoria la Progettazione della Sistemazione Ambientale, da effettuarsi nei termini più avanti descritti, da sottoporre a valutazione ed approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

15. Nuovi Impianti

Nelle proprietà private e pubbliche è possibile impiantare essenze arboree, arbustive, rampicanti ed erbacee.

Nell'**Allegato G** si riportano le specie, indicate nella Lista Nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione, per le quali la piantagione è vietata.

Ogni impianto dovrà essere effettuato nel rispetto delle buone pratiche agronomiche (**Allegato E**) e nel rispetto delle distanze dai confini, come indicato al prossimo punto.

Intorno ad ogni vegetale impiantato deve essere garantita alla base una superficie libera minima di terreno permeabile all'acqua e all'aria, empiricamente dimensionata alla verosimile altezza che la pianta assumerà a maturità. In generale e a titolo puramente indicativo:

<i>Classe di altezza della pianta a maturità</i>	<i>Superficie minima permeabile</i>
2,5 - 8,0 m	4 mq
8,0 - 15 m	9 mq
15 - 25 m	16 mq
oltre 25 m	25 mq

16. Distanze delle piante dai confini

Per l'impianto di nuovi vegetali sul territorio comunale di Solbiate Olona, si stabiliscono le seguenti distanze minime di semina e piantumazione di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), determinate in funzione dell'altezza a maturità della pianta:

<i>Tipo di pianta</i>	<i>Altezza raggiungibile a maturità</i>	<i>Distanza minima</i>
Rampicante	meno di 5 m	0,5 m
Cespuglio o arbusto potato a siepe	meno di 2,5 m	0,5 m
Arbusto o albero di 4 ^a grandezza	2,5 - 8 m	1,5 m
Albero di 3 ^a grandezza	8 - 15 m	3 m
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	4 m
Albero di 2 ^a grandezza a chioma "colonnare"	15 - 25 m	3 m
Albero di 1 ^a grandezza	oltre 25 m	6 m
Albero di 1 ^a grandezza a chioma "colonnare"	oltre 25 m	4 m

17. Progettazione della Sistemazione Ambientale

Per la realizzazione di tutti gli spazi verdi destinati all'uso pubblico e nel caso di realizzazione di verde privato di superficie superiore a 500 mq è obbligatoria la Progettazione della Sistemazione Ambientale, redatta da professionisti regolarmente abilitati alla progettazione del verde.

Il Progetto di Sistemazione Ambientale deve essere così composto:

- A. Corografia di inquadramento dell'area di intervento con repertorio fotografico.
- B. Planimetria generale dello stato di fatto relativa all'attuale situazione vegetazionale, riportante l'allocatione di eventuali vegetali protetti e l'identificazione dei punti da cui sono state scattate le fotografie. I vegetali esistenti saranno disegnati in colore verde.
- C. Planimetria dell'impatto edificatorio sulla vegetazione esistente, nella stessa scala della planimetria dello stato di fatto, con identificazione degli eventuali vegetali protetti da abbattere ed estirpare (disegnati in colore rosso);
- D. Planimetria di progetto della sistemazione ambientale proposta dopo la costruzione edile riportante la allocatione delle essenze rimaste (in verde) e dei nuovi impianti (disegnati in blu) e degli arredi del verde;
- E. Planimetria degli impianti tecnici presenti e proposti in progetto che interessano l'area di sistemazione ambientale (impianti elettrici, impianti idrici, fognature, gas, telefoni e citofoni, impianto di irrigazione);
- F. Eventuali sezioni per sistemazioni ambientali che comportino significativo cambiamento dei profili delle superfici (maggiore di 50 cm di riporto od asporto di materiale, o che comportino la sistemazione pensile della vegetazione);
- G. Relazione di progetto delle aree a verde indicante:

- i) Descrizione del patrimonio vegetazionale esistente nell'area oggetto di progetto edile e motivazioni di eventuali richieste di abbattimento;
 - ii) Analisi dei principali parametri del terreno (almeno: pH, Conducibilità elettrica, Granulometria, Sostanza Organica);
 - iii) Motivazioni della sistemazione ambientale proposta ed illustrazione dei criteri di scelta e di allocazione delle singole essenze vegetali con richiamo, per evidenza di rispetto, ai regolamenti di confine e stradali vigenti;
 - iv) Elenco delle essenze vegetali con espressione delle caratteristiche morfometriche e merceologiche di fornitura;
 - v) Prescrizioni tecniche di impianto delle essenze arboree, arbustive ed erbacee (anche dei tappeti erbosi) proposte;
 - vi) Caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e posa degli arredi del verde;
 - vii) Cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori di sistemazione ambientale;
 - viii) Piano di manutenzione della sistemazione ambientale per i 3 anni successivi alla realizzazione.
- H. Computo metrico estimativo degli interventi di realizzazione e di manutenzione della sistemazione ambientale proposta;

La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire una agevole intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto.

Il Progetto di Sistemazione Ambientale deve essere consegnato mediante il sistema informativo comunale.

L'Ufficio Tecnico (e le commissioni paesaggistiche per le aree vincolate) valuterà i Progetti di Sistemazione Ambientale ed esprimerà il parere in merito, richiedendo eventuali integrazioni e/o prescrivendo eventuali modifiche, senza entrare nel merito degli aspetti del gusto estetico o scenografico, ma valutando solamente gli aspetti tecnici e naturalistici, nell'ottica di una armonizzazione bio-paesaggistica urbana e con l'intento di ridurre le problematiche fitosanitarie e igienico – funzionali della città.

Ad integrazione ed in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, Il committente dopo approvazione del progetto, all'inizio dei lavori, dovrà esporre in modo ben visibile, apposito idoneo cartello con indicato:

- Nominativo del committente
- Oggetto dell'intervento
- Nominativo e sede del Progettista
- Nominativo e sede del Direttore dei Lavori
- Nominativo e sede dell'Impresa Esecutrice dei Lavori
- Data di inizio e fine lavori

Per le Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde si rimanda all'**Allegato E**.

TITOLO IV – Salvaguardia del verde nell'esercizio di cantieri

18. Salvaguardia dei vegetali tutelati nelle aree di cantiere

Tutte le prescrizioni di questo Regolamento dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi e stradali in tutte le fasi delle lavorazioni, dalla predisposizione del cantiere, durante la conduzione dei lavori, allo smantellamento dello stesso cantiere.

In sede di progettazione delle opere edili e stradali, qualora sia coinvolto direttamente o indirettamente il patrimonio vegetazionale comunale di qualsiasi tipo e dimensione, devono essere presi in considerazione, insieme all'ufficio comunale competente (Ufficio Tecnico), i vincoli esistenti, quali i vegetali tutelati, e quindi predisposte durante la cantierizzazione tutte le misure attuabili per non arrecare nocumento immediato o anche futuro, o addirittura danno diretto alle piante tutelate.

Qualora, in corso d'opera, non si possano attuare le misure di salvaguardia previste in sede di progettazione e accettate dal Comune, è obbligatorio che il committente o il direttore dei lavori edili e/o stradali, dia comunicazione

all'Ufficio Tecnico al fine di valutare la situazione, stabilire le modalità di prosecuzione e determina le misure di compensazione ambientale secondo quanto previsto nel Titolo VIII del presente Regolamento.

In caso di mancata comunicazione e di non rispetto di quanto qui previsto, verrà elevata sanzione di difetto oltre al calcolo della compensazione dovuta.

È vietato, su tutti i vegetali tutelati, apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei.

19. Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali

Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle "piante tutelate", così come definita nella sottostante tabella, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:

- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
- compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
- scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
- deposito anche temporaneo di materiali di ogni tipo;
- deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o alterazioni alle piante;
- fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture o da automezzi.

Tabella 1 - tabella di rispetto degli apparati radicali

<i>Diametro del fusto a 1,00 m dal suolo</i>	<i>Raggio minimo dell'area di rispetto</i>
< 30 cm	2,0 m
30 - 50 cm	3,0 m
50 - 80 cm	4,0 m
80 -140 cm	5,0 m
> 140 cm	7,0 m

Nei cantieri devono essere transennate o comunque identificate le aree di rispetto degli apparati radicali intorno ai vegetali tutelati, affinché vengano realmente rispettate.

Le prescrizioni per un corretto posizionamento delle transenne protettive dovranno essere indicate da personale competente che sappia identificare la disposizione spaziale degli apparati radicali delle piante da tutelare. Gli oneri di questa operazione dovranno essere opportunamente computati.

In caso di mancanza di segnalazione e di non rispetto il committente dei lavori verrà sanzionato secondo quanto previsto dal Titolo VIII.

È vietato effettuare *tagli, recisioni e strappi* degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio procedere alla segnalazione all'Ufficio Tecnico e recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione. È altresì obbligatorio provvedere alla disinfezione dei tagli con prodotti a base di rame. In caso di danno l'Ufficio Tecnico può prescrivere l'esecuzione di indagini strumentali specifiche atte a valutare eventuali problemi di stabilità dell'albero imputabili al danno; in tal caso tutti gli oneri sono a carico di chi ha causato il danno. Nelle casistiche in cui venga inficiata la stabilità dell'albero e ne derivi la necessità di abbattimento (o di interventi straordinari per la riduzione dei rischi di schianto o danni a cose e/o persone) tutte le operazioni saranno a totale carico del soggetto che ha comportato il danno (comprehensive dell'eventuale sostituzione riportate nel Titolo VIII).

TITOLO V – Prescrizioni Tecniche di Manutenzione degli Spazi Verdi

20. Manutenzione degli Spazi Verdi

Per Manutenzione degli Spazi Verdi si intendono tutte le operazioni ordinarie e straordinarie che mantengono o migliorano la qualità del patrimonio vegetazionale privato e pubblico, cercando di conferire un aspetto paesaggistico piacevole, desiderabile, funzionale e non pericoloso. Per l'esecuzione della manutenzione delle opere a verde, si veda anche l'**Allegato E**.

21. Aree incolte

Nelle aree incolte private e pubbliche di qualsiasi superficie deve essere impedito lo sviluppo di vegetali infestanti e/o allergenici quali per esempio *Ambrosia artemisiifolia*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Reynoutria japonica*, (l'elenco completo delle essenze è riportato nell'allegato G) tramite periodico sfalcio e/o diserbo con prodotti sistemici non residuali il cui utilizzo sia consentito ed autorizzato dalle norme vigenti in materia.

Il proprietario del terreno in cui crescono tali vegetali o chi lo ha in uso, risponde dell'inosservanza di questa prescrizione.

22. Patogeni lotta obbligatoria

Sintomi di malattia o morte di alberi dovranno essere segnalati all'Ufficio Tecnico in caso di:

- Attacchi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*);
- Attacchi di Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*);
- Malattie a carico di Platani, per certificare l'assenza di Cancro colorato (*Ceratocystis fimbriata*);
- Alberi e arbusti affetti da *Erwinia amylovora*;
- Alberi e arbusti colpiti dagli insetti xilofagi appartenenti alle specie *Anoplophora chinensis* e *glapripennis*.

Per eventuali organismi soggetti a lotta obbligatoria, non riportati nel presente elenco, si faccia riferimento a quanto riportato nell'Allegato B e nella normativa vigente.

23. Vegetazione sporgente e mascherante la segnaletica

Tutta la vegetazione crescente su superficie privata e pubblica che sporge o che invade gli spazi destinati alla frequentazione pubblica, deve essere recisa e governata con decoro al fine di consentire in modo agevole il transito e la sosta delle persone e degli automezzi, e non costituire pericolo alcuno.

Nel caso di grandi alberi che si sporgono naturalmente ed in modo consistente sulla superficie pubblica, questi devono essere messi in sicurezza a carico del proprietario tramite preventivi interventi di monitoraggio della stabilità e sicurezza (ad opera di professionisti incaricati), potatura e/o legature o altri interventi che riducano la probabilità di eventi dannosi alle cose e alle persone.

Per consentire in ogni circostanza una corretta e funzionale visione della segnaletica stradale, la vegetazione che copre cartelli ed indicazioni stradali deve, ad opera degli aventi titolo, essere ridimensionata in modo idoneo tramite potature e periodici tagli di contenimento.

24. Potature

Le potature di "piante tutelate" possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi punti ed eventuali ordinanze o altre norme statali e regionali vigenti.

Valgono le seguenti regole:

1. Sono vietate le potature dei vegetali tutelati effettuate mediante capitozzatura di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 10 cm: nel caso in cui il ramo da asportare sia compreso fra i 10 cm e i 20 cm di diametro i tagli devono essere eseguiti mediante la tecnica del "taglio di ritorno", ovvero recidendo il ramo (con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di una biforcazione e rilasciando un ramo "tiralinfa", meglio se a tutta cima, di dimensioni diametriche non inferiori ad un terzo di quelle del ramo da

eliminare, inclinato rispetto alla direzione del ramo principale al massimo di 45°. Tutti i tagli dovranno essere effettuati nel rispetto della fisiologia della pianta in ragione della specie di appartenenza e dello stadio di sviluppo morfologico.

2. Sono vietate le potature di piante tutelate effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:
 - potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
 - potatura di rami con patologie o parassiti;
 - potatura di monconi e di rami già spezzati;
 - cambio di impostazione strutturale e colturale dell'albero, come nel caso di passaggio a forme obbligate che prevedono potature totali annuali della vegetazione cresciuta nella stagione (“a testa di salice”). Il cambio di impostazione strutturale può essere eseguito solo a seguito di una valida motivazione certificata dalla relazione di un tecnico abilitato (Dottore agronomo o forestale, Agrotecnico, Perito agrario).
3. La spalcatura delle Conifere deve essere eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in estate al termine della crescita dei germogli. È vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi. È inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero, salvo che in *Pinus sylvestris*.
4. È sempre vietato il taglio della freccia apicale delle Conifere anche se con diametro inferiore a 10 cm, salvo nel caso di Tassi, Thuje, Cipressi e simili usati per “ars topiaria” o siepi ed ancora salvo nel caso di eliminazione di cimali saettati, danneggiati da eventi meteorici e colpiti da attacchi parassitari.
5. Le potature di rami verdi di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne nei seguenti casi:
 - potature di formazione con asportazione di piccoli rami di diametro massimo di 3 - 4 cm mediante taglio di ritorno;
 - potatura di piccoli rami in quantità limitata;
 - potatura di rami spezzati o realmente pericolosi;
 - potatura di piante usate per “ars topiaria” o siepi.

25. Gestione degli alberi a confine

Per la gestione dei vegetali già esistenti, le distanze minime sono regolamentate dalla tabella riportata nell'articolo 17. In caso di fattispecie non regolamentate dal presente Regolamento si faccia riferimento al Codice Civile, in particolare agli articoli 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 e 1172 di cui si riporta copia nell'**Allegato F**. Le nuove piantumazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle distanze previste dal presente regolamento.

I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni precedentemente riportate.

Gli alberi che sono radicati a distanza irregolare dai confini ma con età superiore a 20 anni acquisiscono, per usucapione, il diritto di essere radicati a distanza non regolare (come espresso dal Codice Civile).

L'Amministrazione e gli Uffici comunali preposti non prendono alcuna parte nelle dispute tra confinanti, se non in caso di pericolo od ostacolo alle attività di interesse pubblico.

TITOLO VI – Salvaguardia fitopatologica e trattamenti antiparassitari

26. Uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano

Negli ultimi anni la crescente attenzione al tema dell'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari ha portato ad una maggior sensibilizzazione sull'impatto ambientale e sui rischi dei trattamenti con prodotti di sintesi per la salute umana a tal punto da definire un nuovo quadro normativo che ponesse particolare attenzione all'eliminazione di principi attivi particolarmente dannosi e che puntasse sulla formazione di nuove figure professionali atte ad identificare e prescrivere i principi attivi e le modalità di distribuzione meno impattanti e più sicure per la salute umana.

La normativa vigente in materia di Prodotti Fitosanitari (**Allegato B**) regola l'utilizzo in ambito extra agricolo, identificando le modalità di intervento, gli utilizzatori abilitati e le aree dove gli interventi possono essere effettuati solamente a seguito di specifica prescrizione da parte di un Consulente Fitosanitario Abilitato.

Con l'entrata in vigore del Piano di Azione Nazionale per l'utilizzo dei Prodotti Fitosanitari vengono identificate, le misure per la "Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche definendo come "aree specifiche" le seguenti superfici nelle quali l'utilizzo di Prodotti Fitosanitari può essere ammesso solamente nell'ambito di una gestione integrata. In particolare, vengono escluse:

- le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

In tali aree sono in vigore le seguenti prescrizioni:

- limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
- ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
- uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;
- misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.

Pertanto, l'utilizzo di Prodotti Fitosanitari sul territorio comunale e nelle aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (Scuole, Parchi, Aree Pubbliche) può avvenire solamente a seguito della redazione di uno specifico ed annuale Piano di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari, redatto da un Consulente Fitosanitario Abilitato, che vada a definire i principi attivi, le modalità di intervento e le misure necessarie a garantirne l'utilizzo in sicurezza.

Per quanto concerne l'utilizzo di Presidi Medico Chirurgici, sul territorio comunale di Solbiate Olona, è consentito da parte di imprese opportunamente abilitate nel severo rispetto della normativa vigente. Gli interventi dovranno essere autorizzati dagli uffici comunali competenti.

Le violazioni ai succitati obblighi potranno essere denunciate all'Ufficio Tecnico del Comune e alla Polizia Locale che provvederanno agli accertamenti del caso.

In caso di accertamento della violazione e di identificazione del responsabile della violazione, l'Ufficio Tecnico provvederà ad elevare la sanzione secondo quanto previsto dal Titolo VIII.

27. Metodi e sistemi di trattamento fitoiatrico e con Prodotti Fitosanitari

Sul territorio comunale sono consentite tutte le tecniche di intervento fitoiatrico convenzionali ed ammesse dalle normative vigenti.

Eventuali sistemi innovativi e sperimentali devono essere preliminarmente concordati ed autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

TITOLO VII – Ulteriori disposizioni di salvaguardia del verde pubblico

28. Ulteriori disposizioni

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- depositare rifiuti di ogni genere, anche le deiezioni canine;
- calpestare e sostare con mezzi (biciclette, moto e autoveicoli) sulle aree a prato, le aiuole fiorite e quelle arbustate;
- depositare anche temporaneamente i materiali da cantiere, salvo autorizzazione di cui al successivo art. 29;
- danneggiare la vegetazione e l'arredo;
- rubare le essenze vegetali e l'arredo di patrimonio pubblico;
- affiggere manifesti sugli alberi;
- utilizzare gli alberi per affissioni, sostegno o installazioni di cavi, luci, strutture mobili o quanto altro.

Le trasgressioni rilevate saranno punite con ammenda pari a 250 €, oltre alle spese occorrenti per danni ed eventuali ripristini.

29. Occupazione temporanea delle aree verdi

L'occupazione temporanea degli spazi verdi pubblici per manifestazioni di qualsiasi tipo e natura dovrà essere autorizzata dal Comune di Solbiate Olona, dietro presentazione di dettagliato programma della manifestazione, di relazione di tutte le misure di protezione, prevenzione e modalità tecniche di ripristino relativamente alla vegetazione nel rispetto di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Il richiedente dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della manifestazione ed impegnarsi a ripristinare qualsiasi danno nella misura determinata dagli uffici comunali competenti.

In allegato il modello tipo per la richiesta in oggetto al presente articolo (**Allegato M**).

TITOLO VIII – Vigilanza, sanzioni e compensazioni

30. Vigilanza – Contravvenzioni al Regolamento Soggetti accertatori.

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni del presente Regolamento o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale; il regolamento di riferimento è quello del corpo di Polizia urbana, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2006. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

31. Sanzioni e calcolo dei danni

La sanzione per il danneggiamento arrecato alla vegetazione protetta viene commisurata in relazione al tipo di danno, al tipo di vegetazione ed alla situazione in cui si verifica il fatto. In ogni caso la sanzione varierà tra un minimo del 30% ad un massimo dell'80% del danno biologico totale o parziale calcolato come di seguito esposto, in ragione della gravità e della intenzionalità del fatto.

La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Qualora il danno ricada all'interno di aree sottoposte a tutela di cui al D.lgs 42/2004 e s.m.i., le sanzioni e le conseguenze seguiranno rito prescritto dalla normativa stessa.

32. Compensazione

Qualora ci sia la necessità di effettuare abbattimenti di alberi tutelati, sarà attuata una misura di compensazione da fissare con l'Ufficio Tecnico.

Le possibili alternative di compensazioni sono:

1. ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, nell'area interessata; con preferenza per le specie autoctone. Devono essere garantite le idonee cure colturali per lo sviluppo della pianta a sostituzione della abbattuta. In caso di mancato attecchimento la pianta deve essere sostituita a sua volta. Le dimensioni di riferimento devono essere:
 - Latifoglie: circonferenza a 100 cm pari (o superiore) a 14-16 cm (18-20 cm in caso di ambito sottoposto a tutela paesaggistica dal D.Lgs 42/2004);
 - Conifere: altezza minima 175-200 cm (250-300 cm in caso di ambito sottoposto a tutela paesaggistica dal D.Lgs 42/2004).
2. In caso di certificata impossibilità alla piantumazione nel luogo di abbattimento (spazi ristretti, interferenze, mancato rispetto dei confini) è possibile la compensazione su suolo pubblico mediante fornitura all'Ente Comunale di alberi (aventi le caratteristiche di cui al comma precedente) e la posa degli stessi nelle modalità da definire con l'Ufficio Tecnico;
3. indennizzo pari al 60% del danno biologico seguendo le indicazioni di quantificazione economica riportate di seguito. Il comune si impegna al reinvestimento delle somme ricevute per la gestione del verde pubblico cittadino.

33. Mitigazione

Qualora le operazioni di abbattimento comportino impatti paesaggistici, sociali o ecologici, l'Ufficio Tecnico, potrà prescrivere opportuni interventi di mitigazione ambientale, temporanei o permanenti, per ridurre tale impatto.

34. Valutazione dei Danni alla Vegetazione Protetta - Metodo di stima economica del danno biologico

La quantificazione economica dell'indennizzo da corrispondere all'Ente per il danno provocato ad un vegetale protetto è stimato con la seguente formula matematica:

$$\text{Indennizzo} = \text{D.B.} = \text{V.O.} \times \text{H} + \text{S}$$

dove:

D.B. = danno biologico

V.O. = valore ornamentale dell'albero

H = incidenza percentuale del danno biologico

S = eventuali spese sostenute

L'indennizzo è considerato pari al danno biologico subito dall'albero partendo dalla determinazione del Valore Ornamentale del soggetto arboreo:

$$\text{V.O.} = a \times b \times c \times d$$

Dove:

a: è 1/10 del prezzo di vendita, desunto dai listini ufficiali vigenti (Assoverde dell'anno corrente) al momento del danno, di piante della stessa specie e varietà di quella danneggiata e di dimensioni merceologiche e commerciali medie e comunque tali da consentire un relativo pronto effetto.

b: è il coefficiente che esprime, variando tra 0.2 e 10, le caratteristiche vegetazionali ed ambientali della pianta danneggiata:

- 10 = pianta sana, vigorosa solitaria, esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria;
- 6 = pianta sana, media vigoria, in gruppi da 3 a 5 esemplari;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria;
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare;
- 0.5 = pianta senza vigore, ammalata;
- 0.2 = pianta senza particolare valore;

c: coefficiente variabile da 2 a 10, che esprime il valore dell'albero in funzione del tipo di dislocazione della stessa rispetto al contesto territoriale. In pieno centro urbano un albero ha un valore superiore rispetto alla periferia o alla campagna. In particolare:

- 10 = centro città, parchi pubblici e proprietà comunali
- 6 = periferia
- 2 = zone rurali

d: coefficiente legato alla dimensione dell'albero, in particolare dalla circonferenza del suo tronco misurata a 1,3 m dal terreno (a petto d'uomo). Per questa determinazione si procede al rilievo del diametro medio con il cavalletto dendrometrico e si moltiplica per 3.14, o tramite misura diretta della circonferenza con bindella metrica.

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. In particolare:

Circonferenza in cm	Indice d	Circonferenza in cm	Indice d
30	1	110	10
40	1,5	120	11
50	2	130	13
60	3	140	14
70	4	150	15
80	5	160	16
90	7	170	17
100	9	ogni10 cm	+1

Inserendo il valore individuato dei coefficienti all'interno della formula su esposta si ricava il valore ornamentale (V.O.) dell'albero danneggiato.

Il danno biologico è pari al valore ornamentale integrale se l'albero è morto o totalmente compromesso nelle sue fisiologia e funzionalità.

Se il danno è limitato ad una parte dell'albero o ad una sua funzione, il danno biologico viene determinato moltiplicando il valore ornamentale per la percentuale (coefficiente H) che rappresenta in modo giustificato la parzialità.

Il coefficiente H viene così determinato:

Dimensioni delle lesioni rispetto alla circonferenza (%)	Riduzione del valore dell'albero
Fino a 10%	-10%
Fino a 20%	-20%
Fino a 25%	-25%
Fino a 30%	-35%
Fino a 35%	-50%
Fino a 40%	-60%
Fino a 45%	-80%
Fino a 50%	-90%

Per il completamento di calcolo dell'indennizzo per il danno biologico subito, si aggiungono le eventuali spese (S) sostenute per consulenze, perizie e lavori agronomici occorsi per limitare e rimediare al danno, per rimuovere situazioni di pericolo e/o per ripiantare un nuovo albero.

Le eventuali spese sostenute verranno quantificate secondo i prezziari e tariffari vigenti sul territorio comunale o regionale o nazionale, al momento dell'identificazione del procedimento idoneo.

Parametro	Specifica	Valore
	Prezzo di acquisto dell'albero:	€ -
a	1/10 del prezzo di acquisto dell'albero	€ -
b	Caratteristiche vegetazionali	
c	Dislocazione	
d	Circonferenza	
H	% del danno	
S	eventuali spese	€ -

$$\text{Indennizzo} = \text{D.B.} = \text{V.O.} \times \text{H} + \text{S} \quad \text{€} \quad -$$

Dopo l'istruttoria di calcolo del danno arrecato alla vegetazione protetta segue l'elevazione della sanzione.

TITOLO IX – Allegati

Elenco degli Allegati:

Allegato A – Glossario

Allegato B – Normativa vigente e regolamenti

Allegato C – Modulo di richiesta di abbattimento di vegetali tutelati

Allegato C1 – Comunicazione di potatura eccezionale

Allegato D – Piante sottoposte a particolare tutela

Allegato E – Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde

Allegato F – Estratto dal Codice Civile

Allegato G – Elenco delle Essenze Vegetali inserite nella Lista nera per il territorio regionale lombardo

Allegato H – Caratteristiche sintetiche di alcune Essenze Arboree

Allegato I – Specie autoctone consigliate per la sostituzione di alberi abbattuti

Allegato L – Cartello Tipo

Allegato M – Modulo di richiesta occupazione temporanea aree verdi

Redatto dallo



Dottore Agronomo *Andrea Tovaglieri*

www.studiotovaglieri.it